

IMPOSTA SUI REDDITI

In genere

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

In genere

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Avviso di accertamento

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMM. TRIB. REG. PER LA SARDEGNA

PRIMA SEZIONE/COLLEGIO

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, con la sentenza n. 197/01/10, pronunciata il 10.11.2010 e resa pubblica mediante deposito del 30.12.2010, decidendo sul ricorso proposto da xxxxx avverso l'avviso di accertamento n. (...), emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di yyyy in materia di IVA, IRPEF, Addii, e IRAP per il periodo d'imposta 2005, rigettava il ricorso per infondatezza.

Non rassegnato alla soccombenza, il contribuente interpone tempestivo appello avverso tale sentenza, censurata come errata ed illegittima nei suoi presupposti di fatto e di diritto, contestando il procedimento seguito dall'Ufficio nella ricostruzione dei ricavi attraverso le risultanze delle movimentazioni bancarie riconducibili al ricorrente ed al coniuge del medesimo. Conclude, pertanto, chiedendo che la Commissione si pronunci secondo le conclusioni sopra trascritte.

Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate, che si oppone alle argomentazioni e conclusioni di parte avversa, osservando che la sentenza impugnata deve ritenersi pienamente legittima e coerente, mentre assolutamente privi di pregio appaiono i motivi d'impugnazione che, peraltro, ricalcano sostanzialmente quelli adottati in primo grado. Conclude pertanto per il rigetto dell'appello.

Fissata al 23 maggio 2018 l'udienza per la trattazione della controversia, la stessa, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 546 del 1992, viene discussa in pubblica udienza, giusta istanza di parte. Alla pubblica discussione parte appellante risulta assente; mentre per l'Ufficio è presente il Dott. kkkkk. Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, quindi il presidente ammette la parte presente alla discussione; questa, come da verbale d'udienza, insiste sulle deduzioni e conclusioni in atti.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

L'accertamento, per cui odiernamente si controverte, è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Oristano, ai sensi degli articoli 32, commi 1 e 7, e 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, 25 e 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle acquisite movimentazioni bancarie riconducibili al ricorrente sui propri conti e su un conto, intestato al coniuge, ma di cui aveva la disponibilità operativa. Nel corso di diversi contraddittori con l'Ufficio il contribuente non riusciva a fornire idonee giustificazioni e non produceva nemmeno documentazione a difesa della sua posizione, per cui l'Ufficio procedeva ad accertare, per l'anno d'imposta 2005, un reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, di Euro 389.358,25 ed un reddito imponibile ai fini IVA di Euro 208.947,73.

Le doglianze avverso tale accertamento, espresse con ricorso proposto nanti la CTP di Oristano, venivano tutte rigettate con sentenza, censurata come errata ed illegittima nei suoi presupposti di fatto e di diritto, che ora si impugna davanti a questa

Commissione Tributaria Regionale.

Occorre premettere che buona parte delle questioni dedotte dall'appellante, peraltro in modo disorganico, confuso e senza una puntuale indicazione dei motivi d'impugnazione, costituiscono domande nuove, non presentate con il ricorso introduttivo e nemmeno avanzate nel corso del giudizio di primo grado, queste riguardano la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie, la mancata prova sull'attività svolta dal ricorrente e la mancata deduzione delle spese personali dello stesso contribuente.

Tali questioni, al limite della inammissibilità, sono comunque palesemente infondate.

Quanto alla mancata produzione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, ribadito che di tale autorizzazione il ricorrente non aveva chiesto conto né in sede di contraddittorio, né successivamente nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che, **secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, di modo che la sua mancata allegazione e/o esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie.**

Quanto alla mancata prova delle attività riconducibili al contribuente, tale deduzione risulta perlomeno pretestuosa se si tiene conto dei verbali di contraddittorio, prodotti dall'Ufficio fin dal primo grado, da cui risulta che il ricorrente aveva riconosciuto di aver emesso le fatture, esibite dall'Ufficio, e confermato che le operazioni ivi descritte erano avvenute realmente e per gli importi indicati.

Ancora, quanto alla pretesa mancata prova, da parte dell'Ufficio, della utilizzazione, da parte del ricorrente, del conto intestato al coniuge, si osserva che l'Agenzia ha provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il xxxxx operava per la propria attività d'impresa prevalentemente sul conto formalmente intestato alla moglie, per cui i versamenti eseguiti in quel conto dalle ditte di cui era intermediario dovevano necessariamente costituire ricavi provenienti dalla sua attività.

In conclusione, atteso che le difese del contribuente ed, ancor più, le censure alla sentenza appellata, si limitano ad affermazioni teoriche, generiche e, talvolta, contraddittorie, prive del benché minimo supporto e della benché minima concretezza, l'appello si appalesa infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Alla soccombenza nel giudizio segue, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; liquida le spese di giudizio in Euro 3.200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Cagliari, il 23 maggio 2018.